

## VERBALE DI ACCORDO

(Artt. 24 e 4, L. 223/1991)

Oggi, 11 novembre 2015 a Roma,

TRA

BUZZI UNICEM S.p.A., rappresentata da Sergio Salvi, assistita da Federmaco

E


FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL Nazionali nelle persone, rispettivamente, di Marinella Meschieri e Rolando Feltrin, Riccardo Gentile e Luciano Bettin, Fabrizio Pascucci, unitamente ad una rappresentanza delle segreterie territoriali di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL e del Coordinamento RSU di Buzzi Unicem

### **PREMESSO CHE:**

- a) Con lettera datata 2 novembre 2015 Buzzi Unicem ha avviato, ai sensi degli artt. 24 e 4, Legge n. 223/91 e successive modificazioni, una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità di n. 50 lavoratori (posizioni organizzative nella sede legale e unità produttive come da dettaglio della stessa lettera di avvio) strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- b) Le OO.SS.LL nazionali hanno richiesto l'incontro previsto dalla procedura ex art. 4 legge 223/91;
- c) Nel corso dell'odierno incontro sono state compiutamente esaminate e discusse le motivazioni alla base della decisione della Società, contenute nella citata lettera di avvio della procedura, e sono risultate praticabili alcune azioni per limitare l'impatto sociale degli esuberanti dichiarati;
- d) Sono state altresì esaminate e discusse le misure per fronteggiare sul piano sociale l'attuazione del programma di riduzione di personale con conseguente collocazione in mobilità e il ricorso a misure sociali di accompagnamento così come previsto dal comma 5 dell'art. 4, legge 223/91.
- e) Dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un'intesa alle condizioni di seguito indicate.

### **TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

- 1) La premessa è parte integrante del presente accordo;
- 2) La Società procederà a collocare in mobilità 50 (cinquanta) unità;
- 3) Il criterio di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in concorso tra loro dall'art. 5, comma 1, seconda parte, legge 223/91, è individuato esclusivamente:  
**nella non opposizione alla risoluzione del contratto di lavoro e conseguente collocazione in mobilità da parte dell'azienda, nel rispetto delle esigenze tecnico produttive ed organizzative della Società;**
- 4) Le parti convengono che la risoluzione del contratto di lavoro per riduzione di personale e la conseguente collocazione in mobilità verrà effettuata entro il 30 novembre 2016, così come consentito dal quarto comma dell'art. 8, legge n. 236/93;
- 5) A livello nazionale saranno effettuate riunioni semestrali di coordinamento tra la direzione aziendale e le segreterie nazionali di settore unitamente al coordinamento RSU Buzzi Unicem per monitorare lo stato di avanzamento della procedura in essere;



- 6) A livello di singola sede e unità produttiva, l'identificazione degli esuberanti e della conseguente collocazione in mobilità, sarà oggetto di una riunione preliminare tra direzione aziendale ed RSU che potranno farsi assistere dalle segreterie territoriali competenti;
- 7) A favore dei lavoratori posti in mobilità saranno definiti con separata intesa criteri di calcolo e modalità di erogazione di un sostegno economico in aggiunta al T.F.R.;
- 8) L'importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione in sede sindacale come previsto dell'art. 2113 ultimo comma cod. civ.
- 9) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti la procedura di cui agli artt. 24 e 4 della Legge n. 223/91 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

BUZZI UNICEM SPA

*Segio Soli*

FEDERMACO

*[Signature]*

FILLEA CGIL

*[Signature]*

FILCA CISL

*[Signature]*

FENEAL UIL

*[Signature]*

COORDINAMENTO RSU

*[Signatures]*

STRUTTURE TERRITORIALI OO.SS.

*[Signatures]*

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 11 novembre 2015 a Roma,

TRA

BUZZI UNICEM S.p.A., rappresentata da Sergio Salvi,

E

FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL Nazionali nelle persone, rispettivamente, di Marinella Meschieri e Rolando Feltrin, Riccardo Gentile e Luciano Bettin, Fabrizio Pascucci e \_\_\_\_\_, unitamente ad una rappresentanza delle segreterie territoriali di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL e del Coordinamento RSU di Buzzi Unicem,

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna, a conclusione della procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità per n. 50 (sessantatre) lavoratori su scala nazionale, la Buzzi Unicem S.p.A. conferma che la risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive, avverrà sulla base esclusiva della non opposizione del lavoratore alla stessa.

### SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

La Buzzi Unicem S.p.A. si impegna ad erogare a ciascun lavoratore collocato in mobilità, previa non opposizione dello stesso alla risoluzione del contratto di lavoro ex artt. 4 e 24 legge 223/91, a fronte della sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., un importo complessivo a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale novativa secondo le seguenti modalità:

- Euro 10.000,00 (diecimila/00), al lordo delle ritenute di legge per ciascun lavoratore collocato in mobilità, indipendentemente dal periodo (teorico) di fruizione dell'indennità di mobilità, secondo le normative oggi vigenti;
- Alla somma summenzionata si aggiungeranno € 3.000,00 lordi in caso di fruizione dell'indennità di mobilità per un periodo superiore a sei mesi e inferiore ai 18 mesi; € 7.000,00 lordi in caso di fruizione dell'indennità di mobilità per un periodo superiore ai 18 mesi e inferiore ai 24 mesi; € 12.000,00 lordi in caso di fruizione dell'indennità di mobilità per un periodo superiore ai 24 mesi.

L'erogazione delle somme ulteriori rispetto alla somma minima di € 10.000,00 lordi sarà subordinata alla presentazione, a cura del lavoratore, alla direzione aziendale della certificazione INPS attestante l'acquisizione del requisito pensionistico.

*[Handwritten signatures on the left margin]*

*[Handwritten signatures on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*

Se

1/1

Per le persone che comunicassero la propria non opposizione, pur senza acquisire al termine del periodo di permanenza in mobilità il diritto al trattamento di pensione, l'incentivo all'esodo sarà liquidato sulla base della rispettiva permanenza massima teorica in mobilità, calcolata ai sensi di legge (fasce anagrafiche e territorialità).

Letto, confermato e sottoscritto.

BUZZI UNICEM SPA

*Seppio Sae*

FILLEA CGIL

*[Signature]*

FILCA CISL

*[Signature]*

FENEAL UIL

*[Signature]*

COORDINAMENTO RSU

STRUTTURE TERRITORIALI OO.SS.

1/1 = eliminato